



Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 2 febbraio 2000¹ sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 3, 4 capoverso 3, 15e capoverso 2, 15f capoverso 3, 15g capoverso 3, 15h capoverso 3, 15k, 16 capoverso 7 e 16a^{bis} capoverso 2 della legge federale del 24 giugno 1902² sugli impianti elettrici (LIE)

Art. 1 cpv. 1

¹ La presente ordinanza disciplina:

- a. lo svolgimento della procedura del piano settoriale per le linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV che incidono notevolmente sul territorio e sull'ambiente;
- b. la determinazione di zone riservate e allineamenti;
- c. la procedura di approvazione dei piani per la costruzione e la modifica di:
 1. impianti ad alta tensione,
 2. impianti di produzione di energia con una potenza superiore a 30 kVA collegati a una rete di distribuzione,

RS

- ¹ RS 734.25
- ² RS 734.0

3. impianti a bassa tensione nella misura in cui sono sottoposti all'obbligo d'approvazione conformemente all'articolo 8a capoverso 1 dell'ordinanza del 30 marzo 1994³ sulla corrente debole.

Art. 1a Verifica dell'obbligo del piano settoriale

¹ L'Ufficio federale dell'energia (UFE) verifica se un progetto riguardante una linea con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV deve essere definito dato acquisito in un piano settoriale (obbligo del piano settoriale). Questa verifica è svolta d'ufficio oppure su richiesta dell'Ispettorato o del richiedente. L'UFE può esigere dal richiedente la presentazione di adeguati documenti.

² Esso confronta la situazione attuale con quella prevista al fine di verificare l'incidenza del progetto sul territorio e sull'ambiente.

³ Se accerta che il progetto non incide notevolmente sul territorio e sull'ambiente, esso comunica al richiedente che il progetto non è soggetto all'obbligo del piano settoriale. Altrimenti esso verifica se sussistono motivi per una deroga all'obbligo del piano settoriale e se deve essere avviata la procedura del piano settoriale.

Art. 1b Deroghe all'obbligo del piano settoriale e procedura

¹ I seguenti progetti riguardanti linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV possono essere approvati senza la definizione di dato acquisito in un piano settoriale se presumibilmente possono essere rispettate le disposizioni dell'ordinanza del 23 dicembre 1999⁴ sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) e sono state esaurite le possibilità di raggruppamento con altre linee o altre infrastrutture esistenti:

- a. la costruzione di nuove linee con una lunghezza massima di cinque chilometri se sono rispettati gli obiettivi di protezione di zone protette in virtù del diritto federale e cantonale;
- b. la sostituzione, la modifica o l'ampliamento di linee se il tracciato della linea non viene spostato o viene spostato al massimo per cinque chilometri e i conflitti concernenti obiettivi di protezione di zone protette in virtù del diritto federale e cantonale possono essere compensati mediante provvedimenti di sostituzione;
- c. i progetti le cui linee vengono eseguite per almeno l'80 per cento della loro lunghezza come cavi interrati in impianti esistenti o stabiliti come vincolanti per le autorità, quali strade, gallerie o cunicoli;
- d. i progetti per i quali, sulla base di accertamenti relativi alla pianificazione del territorio, al diritto ambientale nonché tecnici ed economici, il richiedente dimostra che nessun'altra variante è da preferire.

³ RS 734.1

⁴ RS 814.710

² L'UFE si consulta con i competenti servizi della Confederazione e dei Cantoni coinvolti in merito alla documentazione presentata dal richiedente. Esso può altresì consultare le organizzazioni di protezione dell'ambiente attive a livello nazionale. Dopo aver esaminato i pareri pervenuti, l'UFE decide se deve essere svolta una procedura del piano settoriale.

Art. 1c Informazione preliminare

Un progetto presumibilmente soggetto all'obbligo di elaborare un piano settoriale e la cui necessità è stata confermata dalla Commissione federale dell'energia elettrica (art. 22 cpv. 2^{bis} della legge del 23 marzo 2007⁵ sull'approvvigionamento elettrico), viene inserito nel piano settoriale come informazione preliminare.

Art. 1d Preparazione della procedura del piano settoriale

¹ Prima di chiedere all'UFE lo svolgimento della procedura del piano settoriale per un progetto soggetto all'obbligo del piano settoriale, il richiedente conclude con i Cantoni interessati un accordo di coordinamento in cui sono disciplinati in particolare i seguenti aspetti:

- a. gli obiettivi pianificatori;
- b. le competenze per l'organizzazione delle fasi della procedura;
- c. la partecipazione e l'informazione dei Comuni;
- d. lo svolgimento temporale delle fasi della procedura previste;
- e. la procedura per la modifica della pianificazione cantonale.

² Esso redige la documentazione necessaria a valutare le possibili zone di pianificazione. Da questa documentazione deve risultare che è stato individuato il potenziale di conflitto e di ottimizzazione in vista dell'utilizzazione del territorio.

³ Con l'approvazione dei Cantoni interessati il richiedente può anche proporre una sola zona di pianificazione, nei casi in cui il margine di manovra per più zone di pianificazione non sia giudicato sufficiente. Una simile proposta deve essere motivata dettagliatamente.

Art. 1e Avvio della procedura del piano settoriale

¹ Il richiedente chiede all'UFE lo svolgimento della procedura del piano settoriale.

² Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a. una motivazione per il progetto nonché indicazioni circa la sua necessità;
- b. l'accordo di coordinamento e la documentazione di cui all'articolo 1d.

³ L'UFE trasmette i documenti agli Uffici rappresentati nella Conferenza sull'assetto del territorio affinché presentino un primo parere entro due mesi.

⁵ RS 734.7

⁴ Una volta ricevuti i pareri, entro due mesi l'UFE istituisce un gruppo di accompagnamento specifico al progetto nel quale sono rappresentati, con un voto ciascuno, i seguenti servizi ed organizzazioni:

- a. l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale;
- b. l'Ufficio federale dell'ambiente;
- c. altri uffici federali coinvolti;
- d. la Commissione federale dell'energia elettrica;
- e. l'Ispettorato;
- f. ogni Cantone coinvolto;
- g. le organizzazioni di protezione dell'ambiente attive a livello nazionale;
- h. il richiedente.

Art. 1f Definizione della zona di pianificazione quale dato acquisito

¹ L'UFE trasmette al gruppo di accompagnamento la documentazione relativa alla zona di pianificazione affinché si pronunci in merito. Al fine di ispezionare possibili zone di pianificazione esso può organizzare sopralluoghi con il gruppo di accompagnamento.

² Sulla base di un esame d'insieme, entro due mesi dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria il gruppo di accompagnamento raccomanda all'UFE una zona di pianificazione. La zona di pianificazione deve essere sufficientemente ampia da consentire al suo interno l'elaborazione di diversi corridoi di pianificazione.

³ Sulla base della raccomandazione del gruppo di accompagnamento, l'UFE redige la bozza della scheda di coordinamento con rapporto per la zona di pianificazione e avvia la procedura di audizione e di partecipazione secondo l'articolo 19 dell'ordinanza del 28 giugno 2000⁶ sulla pianificazione del territorio (OPT).

⁴ Dopo la modifica della bozza, l'UFE svolge la consultazione degli uffici. Entro due mesi dalla conclusione della consultazione degli uffici esso chiede la definizione di dato acquisito della zona di pianificazione:

- a. al Consiglio federale nei casi di cui all'articolo 21 capoverso 1 OPT;
- b. al DATEC nei casi di cui all'articolo 21 capoverso 4 OPT.

⁵ Nei casi di cui all'articolo 1d capoverso 3 e con l'accordo unanime dei membri del gruppo d'accompagnamento, esso può rinunciare a una definizione formale quale dato acquisito della zona di pianificazione e comunicare direttamente la zona di pianificazione al richiedente. L'UFE può inserire questa zona di pianificazione nel piano settoriale come risultato intermedio.

⁶ RS 700.1

Art. 1g Definizione del corridoio di pianificazione quale dato acquisito

¹ In collaborazione con i Cantoni interessati, il richiedente elabora di regola almeno due corridoi di pianificazione e presenta all'UFE la necessaria documentazione.

² Entro 30 giorni dal ricevimento, l'UFE trasmette la documentazione completa al gruppo di accompagnamento. Al fine di ispezionare possibili corridoi di pianificazione esso può organizzare un sopralluogo con il gruppo di accompagnamento.

³ Sulla base di un esame d'insieme, entro due mesi dal ricevimento di tutta la necessaria documentazione il gruppo di accompagnamento raccomanda all'UFE un corridoio di pianificazione e la tecnologia di trasporto da impiegare, ovvero linea aerea o cavo interrato.

⁴ Sulla base della raccomandazione del gruppo di accompagnamento, l'UFE redige la bozza della scheda di coordinamento con rapporto per il corridoio di pianificazione e la tecnologia di trasporto da impiegare e avvia la procedura di audizione e di partecipazione secondo l'articolo 19 OPT⁷.

⁵ Dopo la modifica della bozza esso svolge la consultazione degli uffici. Entro due mesi dalla conclusione della consultazione degli uffici, esso chiede la definizione del corridoio di pianificazione e della tecnologia di trasporto da impiegare:

- a. al Consiglio federale nei casi di cui all'articolo 21 capoverso 1 OPT;
- b. al DATEC nei casi di cui all'articolo 21 capoverso 4 OPT.

Art. 2 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Nel caso di progetti riguardanti la realizzazione di impianti elettrici per l'allacciamento alla rete elettrica di immobili e insediamenti al di fuori delle zone edificabili, alla documentazione deve essere allegata una decisione passata in giudicato del Cantone a conferma dell'ammissibilità dell'allacciamento.

Art. 9 Rubrica e cpv. 1

Approvazione parziale

¹ *Abrogato*

Art. 9a Deroghe all'obbligo di approvazione dei piani

¹ I lavori di manutenzione e le modifiche tecniche di lieve entità degli impianti non necessitano dell'approvazione dei piani se non si prevedono particolari ripercussioni sull'ambiente.

² Sono considerati lavori di manutenzione tutti i lavori destinati a garantire l'esercizio di un impianto nella misura autorizzata, in particolare:

- a. la sostituzione equivalente di parti dell'impianto;
- b. le riparazioni, le misure di risanamento e di protezione anticorrosione; nonché

⁷ RS 700.1

- c. il rinnovo della tinteggiatura esterna di parti dell'impianto nella stessa tonalità.

³ Sono considerate modifiche tecniche di lieve entità, se con la loro attuazione non si supera il valore limite dell'impianto in luoghi a utilizzazione sensibile secondo l'ORNI⁸ e non si altera in maniera sostanziale l'aspetto esterno dell'impianto:

- a. la sostituzione di cavi interrati con cavi interrati dotati di fibra ottica integrata nonché il loro utilizzo per la trasmissione di dati del gestore o di terzi;
- b. le misure di ottimizzazione delle fasi nonché di riduzione delle perdite e dell'inquinamento fonico delle linee;
- c. la sostituzione del modello di costruzione di isolatori;
- d. le modifiche della sospensione di funi nonché della geometria delle linee; e
- e. la sostituzione del modello di costruzione di cavi in tubazioni esistenti.

⁴ In caso di dubbio circa l'obbligo di approvazione dei piani per lavori di manutenzione decide l'Ispettorato.

⁵ Prima dell'esecuzione prevista il gestore notifica in forma scritta all'Ispettorato le modifiche tecniche di lieve entità. Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica l'Ispettorato comunica se deve essere eseguita una procedura di approvazione dei piani.

⁶ Il gestore documenta all'Ispettorato i lavori di manutenzione e le modifiche eseguiti.

Art. 9b Zone riservate e allineamenti

¹ La presente sezione si applica per analogia alla determinazione delle zone riservate e degli allineamenti.

² La determinazione di zone riservate spetta all'UFE.

Art. 9c Facilitazioni procedurali

Per un progetto riguardante un impianto con una tensione nominale pari o inferiore a 36 kV al di fuori di una zona di protezione in virtù del diritto federale, l'autorità competente per l'approvazione rinuncia in linea di massima alla consultazione dei servizi della Confederazione se può valutare il progetto sulla base del parere cantonale.

Art. 9d Acquisto e rinnovo di servitù

Se per un impianto esistente per il quale è stata rilasciata un'autorizzazione definitiva devono essere rinnovati o acquistati diritti, senza alcuna modifica costruttiva all'impianto, la procedura è determinata esclusivamente dalla legge federale del 20 giugno 1930⁹ sulla espropriazione, senza necessità dell'approvazione dei piani.

⁸ RS 814.710

⁹ RS 711

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

... 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr